

N. R.G. 20350/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	Presidente
dott. Alessia Busato	Giudice est.
dott. Angelica Castellani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **20350/2015** promossa da:

ORANGE MINE S.R.L. (C.F. 03073270989), con il patrocinio dell'avv. CAVALEA CARLO, elettivamente domiciliata presso la cancelleria del Tribunale

ATTRICE

contro

LUCA AMARELLI, ENRICA PADERINI, SHELPAY S.R.L., CONPAY S.R.L., con il patrocinio dell'avv. POLI ANTONELLA, elettivamente domiciliati presso il difensore

DAVIDE BIAGIANTI, con il patrocinio dell'avv. BOLPAGNI DANIELA, elettivamente domiciliato in presso il difensore

CONVENUTI

CONCLUSIONI



Per parte attrice:

-in via preliminare:

1)disporre con ordinanza la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive ai sensi dell'art. 89 c.p.c. come nella memoria *ex art.* 183, 6° comma n.1 c.p.c. specificate,

-in via principale e nel merito:

1)accertare e dichiarare la violazione del patto di non concorrenza del convenuto sig. Amarelli Luca e la violazione del disposto degli articoli 2557 c.c. e dell'art. 2598 n.3 c.c. ovvero la violazione del disposto dell'art. 2043 c.c. ad opera del sig. Biagianti Davide e della sig.ra Paderini Enrica,

2)accertare e dichiarare la concorrenza sleale in danno dell'attrice per violazione del disposto dell'art. 2598, n.3 c.c. delle società Shelpay s.r.l in persona del legale rappresentante pro-tempore e Conpay s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore,

3)condannare il sig. Amarelli Luca a restituire tutte le rate incassate per una somma pari a non meno di euro 288.000,00 nonché il costo della polizza fideiussoria pari ad euro 15.100,00 e le spese e competenze notarili per la redazione del patto di non concorrenza pari ad euro 3.380,00 (all.29). Oltre interessi al tasso legale aumentato di tre punti ai sensi dell'art. 6 del patto di non concorrenza stipulato,

4)emettere gli opportuni provvedimenti nei confronti delle due società Shelpay s.r.l. e Conpay s.r.l. entrambe in persona del legale rappresentante pro-tempore ai sensi dell'art. 2599 c.c. per eliminare gli effetti degli atti di concorrenza sleale posti in essere in danno dell'attrice,

5)condannare la Shelpay s.r.l in persona del legale rappresentante pro-tempore e la Conpay s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore i convenuti Davide Biagianti, Enrica Paderini ed il sig. Amarelli Luca al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti ai sensi dell'art. 2600 c.c. da quantificarsi in corso di causa alla luce dell'istruttoria *instauranda* ovvero condannare i convenuti medesimi alla restituzione del fatturato realizzato da loro o nella somma che il Giudice riterrà equa e di giustizia anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., 6)disporre la pubblicazione della sentenza per sunto ovvero estratto da eseguirsi *ex artt.* 2600, 2°comma c.c. e 120 c.p.c. su più giornali a tiratura provinciale (Il giornale di Brescia e Bresciaoggi) e nazionale ("il sole24 ore" ovvero "Il corriere della sera") ovvero su giornali specialistici di riferimento e/o siti internet a cura di parte attrice ed a spese dei soccombenti,

7)condannare tutti i convenuti *ex artt.* 88 e 89 c.p.c. per l'utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive al risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto dall'attore anche in via equitativa,

8)condannare di tutti i convenuti *ex art.* 614 c.p.c. ad una somma di denaro per tutti i giorni di ritardo nell'esecuzione del provvedimento del giudice,



9)condannare i tutti convenuti al pagamento delle spese vive (contributo unificato di euro 2.428,00, marca da bollo di euro 27,00 e la spesa per i diritti di notifica) della presente causa e le competenze di lite. Il tutto oltre spese generali 15%, 4% c.p.a. ed 22% i.v.a.

10) rigettare tutte le domande dei convenuti ed in particolare la domanda di condanna della parte attrice *ex art. 96 c.p.c.* in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti negli atti e nella CTU.

-In via istruttoria:

a)l'attore insiste affinché la causa venga rimessa in istruttoria e chiede vengano ammesse tutte le proprie istanze istruttorie e si riporta alla memoria *ex art. 183, 6° comma n.2 c.p.c.* depositata il 12.09.2016 ed a quella *ex art. 183, 6° comma n.3 c.p.c.* depositata in data 06.10.2016,

b)insta affinché il giudice *ex art. 210 c.p.c.* ordini di esibire, a far data dall'anno 2011 compreso, alle società Shelpay s.r.l. e Conpay s.r.l. nonché al sig. Amarelli Luca: 1) le liste clienti nonché 2) le fatture emesse, 3) ed i registri iva fatture di vendita e di acquisto, 4) i libri contabili, i bilanci ed i conti economici e 5) le dichiarazioni dei redditi del sig. Amarelli Luca anche ai fini della prova del risarcimento dei danni richiesti con la presente causa dall'attore. Istanza indispensabile anche per provare i comportamenti scorretti delle due società convenute nonché del sig. Amarelli Luca,

c)chiede la ctu anche di natura contabile volta ad acquisire e valutare i dati di cui al punto b) delle richieste istruttorie e la valutazione del *quantum* del risarcimento,

d)chiede l'acquisizione di tutta la documentazione prodotta (dal n. 1 al num.48),

e)ordine di esibizione alla parte Amarelli del contratto originale di domiciliazione con la società HRZ (pag 3 comparsa di costituzione Amarelli),

f)consulenza tecnica d'ufficio sul computer di proprietà dell'attrice oggetto di comodato d'uso al Biagianti relativamente alla dimostrazione dell'autenticità delle *chats* e volta a provare l'inesistenza di sistemi di crittazione delle medesime *chats*.

Per i convenuti Luca Amarelli, Enrica Paderini, Shelpay s.r.l., Conpay s.r.l.

In via principale: rigettare interamente le domande di Orange Mine srl perché destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e viste le risultanze dell'istruttoria.

In via riconvenzionale: condannare Orange Mine srl ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da *lite temeraria* da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.

Vittoria di spese ed onorari.



Per il convenuto Davide Biagianti:

In principalità: respingersi interamente le domande di Orange Mine S.r.l. perché destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e viste le risultanze dell'istruttoria.

In via riconvenzionale: condannare Orange Mine S.r.l. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da *lite temeraria* da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.

In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la Orange Mine s.r.l. (già AM Consulting s.r.l.) premesso di essere stata costituita in data 12 gennaio 2009 dai sig. Luca Amarelli e Davide Montini e di avere ad oggetto l'attività di elaborazione dati, cedolini paghe, gestione del personale e aziendale, analisi di mercato e studio ed elaborazione dati; premesso che, in data 24 marzo 2011, Luca Amarelli aveva ceduto la propria quota di partecipazione nella società al sig. Davide Montini e si era dimesso dalle cariche rivestite nella società Am Consulting s.r.l. e nella società Evoluziona s.r.l. (le cui quote sono detenute al 90% dalla prima), tutto ciò premesso allegava di aver stipulato, con il convenuto Amarelli, un patto di non concorrenza con durata di anni tre e mesi sette.

Precisava che, in virtù di tale patto, il sig. Amarelli si era impegnato, dietro pagamento del corrispettivo di euro 288.000,00, a non intraprendere, in qualunque forma, direttamente o indirettamente, attività concorrenziale nei settori della elaborazione dei cedolini paga con modalità e/o know how già utilizzati dalla società Am Consulting s.r.l.

Ciò premesso allegava che il sig. Amarelli, pur avendo incassato il corrispettivo di cui sopra, aveva violato il patto di non concorrenza (e il divieto di non concorrenza ex art. 2557 cod. civ. applicabile anche nel caso in esame) creando due distinte strutture societarie (Shelpay s.r.l. e Conpay s.r.l., quest'ultima con la convenuta Paderini in qualità di socia) operanti nel medesimo settore e territorio, sottraendo clientela alla società attrice e ricercando nuovi clienti, violando anche numerose disposizioni del codice deontologico.

Allegava che tale attività era stata svolta dal sig. Amarelli avvalendosi delle competenze dei collaboratori del sig. Montini: Davide Biagianti ed Enrica Paderini oltre che delle competenze del collaboratore Cristian Tallaroli (deceduto a seguito di sinistro stradale nel 2013), di Boriani Franco,



della BF Partners di Boriani Franco di Giuseppe Stoppa, dello studio Venturin di Camposanpietro (Pd) e della “sig. Sara”.

Nello specifico, con riguardo al convenuto Biagianti, dichiarava che questi aveva acquisito tutte le competenze tecniche quando era alle dipendenze del sig. Montini, con il quale aveva collaborato dal 30 aprile 2007 all’ottobre 2012 come dipendente e, successivamente, con contratto di prestazione d’opera intellettuale e allegava che aveva violato la clausola di riservatezza inserita nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, avendo utilizzato e diffuso dati ed informazioni considerate riservate, violando anche l’art. 622 cod. pen.

Con riguardo alla convenuta Paderini rappresentava che era stata una stretta collaboratrice del sig. Montini dal settembre 2010 al marzo 2011, in quanto addetta allo sviluppo in ambito commerciale. Segnalava che risultava collaborare con la società BF & Patners Management di Boriani Franco e che, nonostante fosse stata legata da un rapporto di collaborazione con l’attrice, collaborava con la concorrenza.

Segnalava che la sig. Paderini aveva contattato “direttamente clientela che era specificamente esclusa (società con oltre 130 dipendenti) in forza dello stipulato patto” violando l’obbligo di fedeltà e di diligenza, non avendo mantenuto la rigorosa riservatezza sulle notizie delle quali era venuta a conoscenza durante il rapporto di collaborazione. Anche in questo caso riteneva integrato il reato di cui all’art. 622 cod. pen.

Nello specifico segnalava che i convenuti avevano contattato realtà aziendali come Carnevali di Brescia, End s.r.l. di Arcade e IVAR s.p.a. di Prevalle con oltre 130 dipendenti (quindi comprese nel patto di non concorrenza) e che il sig. Amarelli aveva stipulato accordi con le società Frabes, GM Piccoli, Sanisystem, Perver, Getel, Elettrolinee, Maxtool, LFM e Bitech.

Rappresentava di aver scoperto quanto sopra nel settembre del 2014, aprendo il computer di sua proprietà, precedentemente concesso in comodato al sig. Biagianti e da questi restituito al cessare della collaborazione.

Chiedeva pertanto la condanna dei convenuti nei termini come sopra riportati.

Si costituivano i convenuti Luca Amarelli, Enrica Paderini, Shelpay s.r.l., Conpay s.r.l. che contestavano la sussistenza, in fatto e in diritto, dei presupposti per l’accoglimento della domanda attorea.



In particolare, ricostruita l'attività imprenditoriale e professionale svolta da Amarelli, dalla Paderini e dal convenuto Biagianti, negavano la sussistenza di un'attività in violazione del patto di concorrenza, negavano lo storno di collaboratori, negavano l'applicabilità dell'art. 2557 cod. civ.

Sotto il primo profilo segnalavano che, messo a punto il sistema c.d. sd@p, i soci Montini e Amarelli avevano manifestato diverse visioni imprenditoriali e il sig. Montini aveva scelto di rilevare la quota di Amarelli.

Allegavano che, in occasione della cessione delle quote, era stato redatto il patto di non concorrenza che poneva quali condizioni concomitanti: il settore di riferimento (elaborazione di cedolini paga) e il divieto di utilizzo del portale HR Zucchetti Outsourcing per clienti con oltre 130 dipendenti; precisavano che il sig. Amarelli aveva provveduto a riorganizzare il proprio studio per predisporre all'uso del portale HR Infinity.

Allegavano che quanto sopra emergeva anche dal contenuto della stessa relazione investigativa prodotta da parte attrice e dal tenore delle chat da ella prodotte (nelle quali si menziona il portale HR Infinity e le problematiche applicative).

Quanto alle società indicate in atto di citazione (alcune delle quali non note) segnalavano che quelle acquisite dallo studio Amarelli o dalle società convenute o avevano meno di 130 clienti o erano comunque gestite con il portale HR Infinity.

Quanto alla posizione della convenuta Paderini, rilevata la genericità delle condotte ascritte, allegavano che mai era stata dipendente dell'attrice, precisando che era stata dipendente di Evoluzione s.r.l. dal settembre 2010 al marzo 2011 e che, successivamente, al fine di continuare la collaborazione con Evoluzione s.r.l. in veste di commerciale esterno, era entrata a far parte della compagine di BF & Partners Management s.r.l. che instaurava un rapporto di collaborazione con Evoluzione s.r.l. senza esclusiva e cessato il 31 dicembre 2012.

Precisava che nel marzo del 2014 BF & Partners aveva cambiato la denominazione in Conpay s.r.l. e che, successivamente, il sig. Boriani aveva ceduto le proprie quote in Conpay s.r.l. al sig. Amarelli.

Quanto alla e mail del 13 febbraio 2011, prodotta da controparte senza allegati, ne allegava la genericità del contenuto precisando comunque che la stessa riguardava la possibilità di un nuovo logo per BF & Partners.

Il sig. Amarelli segnalava altresì che, in forza della clausola penale contenuta nel patto di non concorrenza, parte attrice avrebbe dovuto intimare la cessazione delle condotte entro trenta giorni dalla



scoperta e, contestato che la scoperta dell'attività denunciata fosse intervenuta nel settembre del 2014 come indicato in citazione, eccepiva la decadenza della domanda risarcitoria.

Chiedevano pertanto il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.

Si costituiva in giudizio il convenuto Biagianti il quale precisava di non aver mai lavorato alle dipendenze di Orange Mine s.r.l.; precisava altresì che dal 2002 al 2007 aveva lavorato alle dipendenze di Prosystem s.r.l. e di essere passato alle dipendenze di Evoluzione s.r.l. nel 2007, dopo che Montini aveva partecipato, quale discente, ad un corso di formazione da egli tenuto e legato al programma Zucchetti. Allegava che, essendo intenzionato a rientrare a Rimini, ma non avendo trovato occasioni lavorative, nell'ottobre del 2013 aveva iniziato, quale libero professionista, un'attività di formatore concludendo un contratto di collaborazione con Evoluzione s.r.l. e non con Orange Mine s.r.l. Allegava che, non avendo Evoluzione s.r.l. ottemperato all'impegno di stabilità contenuto nel contratto, aveva contattato il sig. Amarelli. Negava di aver mai comunicato segreti di Orange Mine s.r.l. o di Evoluzione s.r.l. e, lamentando che l'attrice aveva utilizzato un programma di recupero e decriptazione per recuperare il testo delle sue chat private in Skype dal computer aziendale restituito a Evoluzione s.r.l., segnalava che tale circostanza era stata ammessa dal sig. Montini durante un incontro tenutosi nel maggio del 2015 nel corso del quale questi aveva cercato di indurlo ad avvalorare le prove raccolte contro Amarelli, paventando altrimenti il suo coinvolgimento nel procedimento. Essendo incerta la genuinità delle trascrizioni delle e mail disconosceva il contenuto e la provenienza di quanto trascritto. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda di parte attrice e la sua condanna ex art. 96 c.p.c.

Con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. parte attrice, in replica alla costituzione del convenuto Biagianti, allegava che era stato questi a chiedere l'incontro del maggio 2015 nel corso del quale aveva dichiarato all'attore che non aveva alcuna responsabilità e gli aveva chiesto di "lasciarlo fuori", negava di aver utilizzato programmi per decriptare i file e le chat contenute nel computer utilizzato da Biagianti, eccepiva la genericità e la tardività della contestazione sulla genuinità delle trascrizioni e negava la violazione della privacy.

In replica alla comparsa degli ulteriori convenuti rappresentava che HR Infinity e HR outsourcing "fanno le medesime cose" e sono entrambi strumenti per elaborare in outsourcing cedolini paga essendo entrambe piattaforme della Zucchetti.

Precisava inoltre che il sistema c.d. sd@p menzionato da tale difesa era un marchio registrato dal solo



Montini e che il sistema ideato e perfezionato dal sig. Montini è un software per l'amministrazione delle risorse umane e per l'analisi dei dati che viene svolta attraverso l'utilizzo di motori inferenziali.

Lamentava inoltre la sottrazione delle clienti Agricar e Lynx.

In sede di seconda memoria eccepiva la nullità della clausola del patto di non concorrenza che stabiliva in trenta giorni il termine contrattualmente previsto per chiedere la cessazione dell'attività in violazione del patto poiché rendeva "eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del suo diritto".

Con la seconda memoria ex art. 183 la difesa di Luca Amarelli, Enrica Paderini, Shelpay s.r.l., Conpay s.r.l. rilevava che Agricar, Lynx e OMFB erano clienti dello studio Amarelli solo con riguardo all'attività di consulenza ed erano clienti di Evoluziona s.r.l. (non di Orange Mine s.r.l.) con riguardo all'elaborazione dei cedolini.

Rappresentava che erano stati i clienti Agricar e Lynx a voler transitare presso di loro in ogni caso dopo la scadenza del patto di non concorrenza.

Così ricostruite le posizioni e allegazioni delle parti, è bene rilevare che parte attrice ha promosso il presente giudizio prospettando, nella sostanza, quattro diversi comportamenti illeciti: la violazione del patto di non concorrenza da ella siglato con Luca Amarelli in data 24 marzo 2011, la violazione dell'art. 2557 cod. civ., la violazione dell'art. 2598 nr. 3 cod. civ. e la violazione dell'art. 2043 cod. civ.

Ciò posto la domanda di parte attrice non merita accoglimento.

Quanto al primo degli illeciti contestati il patto di non concorrenza recita testualmente *"Il sig. Amarelli Luca si obbliga, ai sensi dell'art. 2596 c.c., nei confronti della società "Am Consulting srl", che, come sopra rappresentata, accetta, a non intraprendere, in qualunque forma, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, in qualità di titolare o socio, anche limitatamente responsabile, anche per intestazione fiduciaria e per interposta persona, ovvero in qualità di amministratore, prestazione lavorativa o professionale o, in genere, attività concorrenziale nei settori della elaborazione dei cedolini paga con modalità e/o know how già utilizzati dalla società "Am Consulting Srl" stessa (utilizzo del portale HR Zucchetti Outsourcing) per rapporti con clienti, anche strutturati sotto forma di gruppi aziendali, aventi dipendenti o collaboratori in numero superiore a n. 130 (centrotrenta) unità. Ai sensi di quanto sopra previsto, non dove considerarsi concorrenziale l'attività*



che il sig. Amarelli Luca dovesse prestare in favore di società/soggetti ancorché operante nel settore paghe, attinente a funzioni aziendali estranee al processo elaborativo e di sviluppo commerciale (es. settore amministrazione, finanza e controllo).

Il sig. Montini Davide dichiara di conoscere la partecipazione del sig. Amarelli Luca alla compagine e all'attività dello "Studio Associato Bernardi Amarelli Migliorati De Angelis", corrente in Salò e operante nel settore paghe e consulenza del lavoro, e dichiara che tale attività non costituisce attività in concorrenza ai fini del presente articolo.

Il signor Montini Davide consente, per i clienti attualmente gestiti dallo Studio e risultanti dall'elenco che, sottoscritto dai comperanti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", l'utilizzo del portale HR Zucchetti Outsourcing.

Viene infine precisato che non sarà ravvisabile violazione del patto ove i clienti attualmente gestiti dovessero, per normali o eccezionali vicende societarie o di mercato, superare la soglia delle 130 (centotrenta) unità.

Si deve, pertanto, intendere in concorrenza, salvo quanto sopra precisato, l'attività che, in qualsiasi modo, abbia come effetto quello di sviare, stornare o prendere comunque contatto con i clienti diretti della società "Am Consulting s.r.l." o gestiti dalla società per conto di terzi".

Da quanto sopra consegue che non ogni attività avente ad oggetto l'elaborazione di cedolini paga (svolta dal convenuto Amarelli personalmente o tramite la partecipazione in società) rientra nel patto di non concorrenza ma solo quella che si esplica in favore di clienti con più di 130 dipendenti e utilizzando il know how dell'attrice specificato nel patto "portale HR Zucchetti Outsourcing".

Nel caso specifico il convenuto Amarelli non ha contestato di aver svolto attività di elaborazione di cedolini paga (in qualche caso in favore di clienti con più di 130 dipendenti) ma ha negato di aver utilizzato il portale HR Zucchetti Outsourcing affermando invece di aver utilizzato il diverso portale HR Infinity.

A fronte della contestazione sorta tra le parti in merito alla identità o sovrapposibilità dei due portali è stata effettuata CTU.

Il CTU, premesso che i "portali" sono prodotti software sviluppati da un soggetto terzo (Zucchetti) che, in base alle condizioni poste dalla licenza d'uso, vengono correntemente utilizzati da una pluralità di clienti, ha sottolineato che le differenze tra i due portali sono legate a: licenza e modalità di fruizione; caratteristiche tecniche; caratteristiche funzionali.



Dal punto di vista di licenza e modalità di fruizione il portale HR Zucchetti Outsourcing non viene distribuito direttamente agli utilizzatori, bensì usato via Internet e gestito direttamente da Zucchetti; il portale HR Infinity è invece distribuito direttamente agli utilizzatori ed installato su computer di loro proprietà.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche i due portali sono sviluppati mediante linguaggi differenti. Il portale in uso a parte attrice ha una *data retention* limitata, non si appoggia ad una vera e propria base dati, nasce unicamente per il mercato italiano e gestisce solo i cedolini paga; il portale in uso a parte convenuta ha una *data retention* virtualmente infinita, supporta anche lingue diverse dall'italiano ed è dotato di una base dati strutturata, condivisa tra diversi moduli funzionali nell'ambito della gestione delle risorse umane.

Dal punto di vista delle caratteristiche funzionali mentre il portale utilizzato da parte attrice si limita alla generazione ed alla gestione dei cedolini paga, quello in uso a parte convenuta supporta l'utilizzo di numerosi moduli aggiuntivi (gestione accessi, presenze, turni, commesse, risorse umane, ecc.), consente l'archiviazione dei documenti e rende disponibili funzionalità accessorie (agenda, posta elettronica, contatti) attraverso una interfaccia personalizzabile.

Tali differenze, in se stesse non contestate, ad avviso del Collegio, sono sufficienti per ritenere che i due portali siano diversi e che l'utilizzo del portale HR Infinity da parte del sig. Amarelli e delle società a lui riconducibili sia idoneo ad escludere la violazione del patto di non concorrenza.

Né ha rilievo, in senso contrario, la sovrapposizione di funzionalità tra i due programmi che, a parità di dati di ingresso, elaborano i cedolini paga sostanzialmente identici. E' infatti evidente che le caratteristiche dei cedolini paga e i dati ivi riportati non sono determinati da decisioni progettuali o commerciali del produttore del portale o del programma software, bensì da leggi e regolamenti vigenti.

Deve inoltre essere rilevato che le parti non hanno allegato la finalità perseguita nel momento in cui hanno specificato che il patto di non concorrenza aveva riguardo alla gestione di clienti (solo) con il portale HR Zucchetti Outsourcing che, come precisato dal CTU, è fruibile da chiunque, previa conclusione di licenza d'uso con un soggetto terzo.

Se la decisione di impedire all'Amarelli l'utilizzo del portale HR Zucchetti Outsourcing per un dato periodo di tempo era solo volta ad impedire che questi potesse utilizzare un programma già noto e rodato avvantaggiandosi della competenza pregressa acquisita nell'uso del programma (e non emerge dagli atti altra possibile finalità) è evidente che l'utilizzo del diverso portale HR Infinity ha pienamente soddisfatto tale finalità considerando che il convenuto ha assunto un tecnico informatico dedicato al



nuovo software e ha somministrato al personale corsi di formazione tenuti da docenti esterni (cfr. doc. 1 e 2 allegato alla comparsa della difesa Amarelli).

In conclusione quand'anche il convenuto Amarelli, con il proprio studio professionale o con l'interposizione delle società convenute o di terzi (quali lo studio Venturin più volte richiamato in atti ma non parte in causa), avesse concluso contratti con società già clienti dell'attrice (eventualmente anche con oltre 130 dipendenti), non sussisterebbe la violazione del patto di non concorrenza.

Il rispetto del patto di non concorrenza rende superflua ogni valutazione in merito alla tempistica della denuncia della sua violazione, con particolare riguardo all'interpretazione della clausola 6 del patto (essendo dubbia la qualifica del termine di trenta giorni per la denuncia della violazione quale termine di decadenza) e alla sua validità.

Quanto al disposto dell'art. 2557 cod. civ. è noto che la Suprema Corte ha da tempo escluso la natura eccezionale di tale norma ritenendola applicabile analogicamente anche all'ipotesi di cessione di quote di partecipazione in una società di capitali, *“ove il giudice del merito, con un'indagine che tenga conto di tutte le circostanze e le peculiarità del caso concreto, accerti che tale cessione abbia realizzato un “caso simile” all'alienazione dell'azienda, producendo sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'azienda”* (cfr. C. Cass. 27505/2008).

Ciò posto deve escludersi che tale norma possa trovare applicazione nel caso in esame e ciò sia perché l'estensione del divieto di concorrenza è stato oggetto di specifica pattuizione (e la norma di cui all'art. 2557 cod. civ., non perseguendo un interesse pubblico, può essere derogata dalle parti cfr. C. Cass. 10062/2008) sia perché, nel caso in esame, non sussistono i rigorosi presupposti individuati dalla Suprema Corte per l'applicazione dell'art. 2557 cod. civ. al caso della cessione di quote. Dalle allegazioni delle parti e dagli atti di causa emerge infatti che i signori Montini e Amarelli erano soci al 50% e se è vero che il secondo era presidente del consiglio di amministrazione è anche vero che il primo era comunque componente del consiglio oltre che titolare del software utilizzato dalla società (come dalla stessa attrice allegato) sicché la cessione di quote non ha determinato la sostituzione nell'azienda di un soggetto ad un altro.

Il disposto dell'art. 2598 nr. 3 cod. civ. è richiamato nella parte in cui parte attrice lamenta lo storno di collaboratori, l'acquisizione di informazioni riservate mediante tale storno e il conseguente storno di clienti.



L'esame delle articolate questioni in fatto allegate da parte attrice sussumibili in tale fattispecie necessita di una premessa.

Nonostante nella narrazione dei fatti parte attrice sovrapponga in più occasioni la posizione di Orange Mine s.r.l, di Evoluzione s.r.l. e di Davide Montini e nonostante i tre soggetti siano tra loro collegati (essendo Montini proprietario e legale rappresentante di Orange Mine s.r.l. ed essendo quest'ultima titolare del 90% delle quote di Evoluzione s.r.l.) l'unica attrice di questo giudizio è Orange Mine s.r.l. (già Am Consulting s.r.l.).

Tale precisazione è decisiva con riguardo alle allegazioni relative allo storno di collaboratori dal momento che né i convenuti Davide Biagianti ed Enrica Paderini, né il sig. Tallaroli (più volte menzionato in atti quali collaboratore stornato) risultano avere mai collaborato od essere stati alla dipendenze dell'attrice.

Parte attrice ha inoltre allegato l'utilizzo, da parte dei convenuti, di informazioni riservate che sarebbero state acquisite tramite i collaboratori stornati Biagianti e Paderini.

In primo luogo il contenuto di tali informazioni riservate non è stato indicato né in atto di citazione né, pur a fronte di contestazione delle convenute, nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.

Ciò è già dirimente.

In ogni caso, e per completezza, si osserva che la circostanza che Biagianti a Paderini non siano mai stati dipendenti o collaboratori dell'attrice impedisce anche solo l'astratta prospettazione dell'acquisizione e della successiva illecita divulgazione di notizie riservate, né parte attrice ha mai allegato che i signori Biagianti e Paderini, quali collaboratori di Evoluzione s.r.l., siano venuti a conoscenza di informazioni riservate del diverso soggetto giuridico Orange Mine s.r.l., poi illecitamente divulgate.

Quanto sopra esclude la sussistenza degli illeciti contestati (violazione del patto di non concorrenza, violazione degli artt. 2557 e 2598 cod. civ.) con riguardo al convenuto Amarelli e alle società convenute (cui veniva imputata la medesima condotta del convenuto Amarelli) nonché ai sig. Biagianti e Paderini nella parte in cui sono stati ritenuti concorrenti negli illeciti ascritti ad Amarelli.

Quanto alla violazione dell'art. 2043 cod. civ. gli unici elementi in fatto allegati dall'attrice e non già sussumibili nelle fattispecie sopra delineate sono costituiti dalle specifiche contestazioni svolte al convenuto Biagianti e alla convenuta Paderini.



Al convenuto Biagianti è stata contestata la violazione della clausola di riservatezza inserita nel contratto di prestazione d'opera intellettuale e l'utilizzo e la diffusione di dati ed informazioni considerate riservate violando anche l'art. 622 cod. pen.

La circostanza che la clausola di riservatezza sia contenuta in un contratto concluso tra Biagianti ed Evoluzione s.r.l. e la genericità dell'allegazione in merito al contenuto dei dati e delle informazioni riservate (di cui si è già detto) determina il rigetto della domanda.

Alla convenuta Paderini è stato contestato di aver contattato direttamente clientela esclusa in forza del patto di non concorrenza (stipulato tra attrice e Amarelli non già tra l'attrice e la convenuta Paderini) violando l'obbligo di fedeltà e di diligenza e non avendo mantenuto la rigorosa riservatezza sulle notizie delle quali era venuta a conoscenza durante il rapporto di collaborazione.

Del concorso nella allegata violazione del patto di non concorrenza si è già detto.

Quanto agli ulteriori profili di responsabilità basti rilevare che la convenuta Paderini non risulta aver mai prestato attività lavorativa o aver mai collaborato con Orange Mine s.r.l, sicché non si comprende la fonte normativa del dovere di fedeltà e riservatezza allegato dall'attrice.

Anche in questo caso, inoltre, non vi è stata specifica allegazione dei dati e delle informazioni che sarebbero state diffuse.

In considerazione di quanto sopra tutte le questioni che attengono al contenuto delle e mail (esaminabili solo nella parte in cui espressamente menzionate e richiamate dalle parti), alle frasi pronunciate dal legale rappresentante dell'attrice e dal convenuto Biagianti nel corso dell'incontro del maggio 2015, alla violazioni della privacy, alla tempestività o meno del disconoscimento del contenuto delle e mail e delle dichiarazioni registrate sono irrilevanti.

Anche le dissertazioni aventi ad oggetto il marchio sd@p e il software ideato dal sig. Montini per la gestione delle risorse umane non hanno rilevanza, non avendo l'attrice allegato un uso indebito di tale marchio o del software da parte dei convenuti.

Quanto sopra conferma l'inammissibilità delle prove orali dedotte stante la sostanziale irrilevanza delle circostanze capitolate ai fini dell'integrazione degli illeciti prospettati dall'attrice.

Non sussistono i presupposti per la cancellazione, dalle comparse di costituzione, delle frasi



specificamente indicate da parte attrice a pagina 25 della prima memoria in quanto pertinenti l'oggetto della causa e di contenuto comunque non intrinsecamente offensivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del valore della causa vengono liquidate a carico dell'attrice e a favore di Luca Amarelli, Enrica Paderini, Shelpay s.r.l., Conpay s.r.l., in euro 25.664,40 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, considerando che la difesa ha riguardato più parti con posizioni non coincidenti con riguardo alla sola sig. Paderini, nonché, sempre a carico dell'attrice e a favore del convenuto Biagianti in euro 21.387,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.

Sussistono i presupposti per condannare parte attrice ex art. 96 ultimo comma c.p.c. a favore dei soli convenuti Paderini e Biagianti.

La prospettazione di una condotta illecita allegando quali presupposti elementi inconferenti (quali la collaborazione con soggetti diversi dall'attrice) o delineati in modo assolutamente generico (quali il contenuto delle informazioni riservate in ipotesi illecitamente divulgate) o addirittura non delineati (la conoscenza della conclusione del patto di non concorrenza ai fini del concorso nell'illecito attribuito all'Amarelli) costituisce quell'abuso del diritto di agire che, determinando uno "uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione" (cfr. C. Cass. 5725/19), autorizza l'applicazione di tale norma. Tale manifesta infondatezza non riguarda invece la posizione di Amarelli e delle due società ad egli riferibili in quanto, per valutare il rispetto o meno del patto di non concorrenza, è stata necessaria attività istruttoria circostanza che evidenzia che la pretesa dell'attrice, pur infondata, non era manifestamente tale.

Tenuto conto del valore della causa e della durata del procedimento l'importo dovuto a tale titolo può essere quantificato in euro 15.000,00 ciascuno a favore dei soli convenuti Paderini e Biagianti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così



giudica:

rigetta le domande di parte attrice;

condanna l'attrice a tenere indenne le parti convenute delle spese legali che vengono liquidate in euro 22.561,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, quanto alla difesa Luca Amarelli, Enrica Paderini, Shelpay s.r.l., Conpay s.r.l., e in euro 21.387,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, quanto alla difesa Biagianti;

visto l'art. 96 comma III c.p.c. condanna parte attrice a corrispondere a Enrica Paderini la somma di euro 15.000,00 ed a Davide Biagianti la somma di euro 15.000,00;

spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.

Brescia, 3 maggio 2019

Il Giudice rel.

dott. Busato Alessia

Il Presidente

dott. Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

